



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

(Provincia Regionale di ENNA)

ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO

REGOLAMENTO SULLA PROGRAMMAZIONE DELLE APERTURE DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.-

Premessa

Il decreto Legislativo 26 marzo 2010 , n° 59, pubblicato sul supplemento ordinario n° 75 alla G.U.n° 94 del 23/04/2010, recepisce la Direttiva CE 123/2006, relativa ai servizi del mercato interno, c.d."direttiva servizi", che ha fornito un input decisivo al processo di liberalizzazione e semplificazione del mercato dei servizi.

Il citato decreto legislativo, all'art. 64 comma 3, dispone, in materia di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, che " Al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore, i comuni, limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico di cui al comma 1, ferma restando l'esigenza di garantire sia l'interesse della collettività, inteso come fruizione di un servizio adeguato, sia quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività.

Tale programmazione può prevedere, sulla base di parametri oggettivi ed indici di qualità del servizio, divieti o limitazioni all'apertura di nuove strutture, limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità.



In ogni caso, resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione".

Secondo la nuova previsione normativa che abroga l'art. 3 commi 1,2,3,4,5, art. 4 comma 1 e l'art.7 della legge 287/91 sui pubblici esercizi, nei provvedimenti di programmazione adottati dagli enti preposti, è vietata l'adozione di misure regolatorie che incidano direttamente o indirettamente sull'equilibrio tra domanda ed offerta, tra i quali non può farsi rientrare la salvaguardia di una quota di mercato in favore degli esercizi esistenti. Altresì, i provvedimenti di programmazione dovranno prescindere da qualunque riferimento a parametri numerici, al fine di contemperare l'interesse della collettività alla fruizione di un servizio qualitativamente adeguato con quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività.

Pertanto, i parametri numerici previsti dalla citata legge 287, vengono soppressi dal decreto legislativo in argomento che prevede, unicamente e limitatamente alle zone da sottoporre a tutela, criteri qualitativi, come esplicitato nella circolare esplicativa n° 3635/C del 06/05/2010 del Ministero dello Sviluppo Economico.

Questo Ente, nel rispetto della libertà imprenditoriale, intende stabilire parametri qualitativi che garantiscano una congrua sostenibilità sociale ed ambientale, con particolare riferimento alla tutela dei residenti, all'utenza debole, alla qualità urbana ed al patrimonio artistico ed architettonico, nonché al mantenimento e valorizzazione della tipicità locale ed alla capacità di accoglienza del turismo .


Su tali scelte, da valere nei prossimi anni salvo che intervengano indicazioni normative regionali o che il mutare della situazione di riferimento non richieda interventi correttivi, vengono definiti i criteri di programmazione richiesti dall'art. 64 del DLgs 59/2010.

Art. 1

Norme di riferimento

Le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, sono disciplinate:

- a. dalla Legge 287/1991 sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi.
- b. dal DLgs 59/2010 di recepimento della Direttiva Comunitaria n° 123/2006 relativa ai servizi del mercato interno.
- c. dal D.M. 564/1992 e D.M. 534/1994 concernenti criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.
- d. dal TULPS approvato con Regio Decreto 18/06/1931 n° 773
- e. dal DPR 235/2001 recante disposizioni in materia di circoli privati.
- f. Dall'art. 49 comma 4 bis della legge 30 luglio 2010 n°122



g. Circolare n° 3635/c del 06/05/2010 e circolare n° 3637/c del 10/08/2010 del Ministero dello Sviluppo Economico.

h. Circolare n° 4 del 06/10/2010 dell'Assessorato delle Attività Produttive – Servizio Commercio.

Art. 2

Validità del Regolamento

Il presente regolamento ed i relativi criteri richiesti per il rilascio delle nuove autorizzazioni e di quelle relative al trasferimento di sede, deliberati dal Consiglio Comunale, potranno essere modificati in qualunque momento con le modalità previste, sentite le associazioni dei consumatori e commercianti, maggiormente rappresentativi a livello regionale, allo scopo di adeguare i criteri stessi alle mutate situazioni contingenti.

I criteri di programmazione di cui al presente regolamento rimangono validi per i prossimi anni, salvo che intervengano indicazioni normative regionali o che il mutare della situazione di riferimento non richieda interventi correttivi.

Art. 3

Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni regolamentari si applicano alle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Per somministrazione di alimenti e bevande si intende la vendita, per il consumo sul posto in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati.

Art. 4

Tipologie dei pubblici esercizi

I pubblici esercizi di cui al presente regolamento sono distinti in:

a) esercizi di ristorazione per la somministrazione di pasti e bevande, comprese quelle alcoliche e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi simili)


b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simili)

c) esercizi di cui alle lett. a) e b) in cui la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente all'attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi simili.

d) esercizi di cui alla lett. b) nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

· Al domicilio del consumatore

· Negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o altri complessi ricettivi limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati



- Esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali, nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico;
- Negli esercizi di cui all'art. 5 comma 1 lett. e) della L. 287/91 in cui sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago;
- Nelle mense aziendali e negli spacci annessi a circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno;
- Nelle attività esercitate direttamente a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
- Attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali, da ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine.
- Nei mezzi di trasporto pubblici.

Art. 5

Suddivisione del territorio:

Ai fini della programmazione, si adotta la suddivisione del territorio comunale in zone prevista nel vigente Piano Regolatore Generale.

Zona A Centro Storico (delimitazione: Via Mazzini, Via U. Foscolo, Via S. Arena, Via Ospizio, Via Goldoni, Via Trapani);

Zona B1 (Delimitazione : Via della stazione, Via Monte Grappa, Via A. Pavone , Via Enna, Via Mazzini);

Zona B2 di espansione comprendente le zone B2, C1,C2,C3, CV e CT del Piano Regolatore vigente.-

Art. 6

Criteri qualitativi

I nuovi criteri di programmazione qualitativi, sono ricompresi nelle seguenti tipologie:

A) criteri strutturali dei locali:

B) criteri professionali.


I criteri qualitativi stabiliti sono da intendersi quali requisiti minimi ed obbligatori,-

Art. 7

Programmazione zona A centro storico

Preso atto che alla data odierna risultano attivi nel territorio Comunale n° 25 esercizi pubblici distribuiti principalmente nel centro storico;

in linea con il DLgs 59/2010, ritenendo di dover valorizzare e tutelare le vie e piazze rientranti nella zona A centro storico che già presenta elementi di criticità per la



vivibilità e la mobilità, si fa divieto assoluto di apertura di nuovi esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di tipologia B e D, per la natura stessa degli esercizi in parola potenzialmente rivolti, in prevalenza, ad un'utenza giovanile vocata al consumo di alcolici e a forme di trattenimento rumorose e, pertanto, non compatibili con la sostenibilità sociale, la vivibilità dei residenti nelle zone interessate e con il contesto artistico-architettonico.

Sono ammesse unicamente nuove aperture di esercizi di ristorazione Tip. A in Piazza della Repubblica e Piazza Col. Tuttobene; per quanto riguarda il trasferimento di quelli già esistenti, è ammesso il trasferimento di tutte le tipologie solamente nelle zone non sottoposte a limitazioni;

Art. 8

Programmazione per la zona B1: aperture per tutte le tipologie, con esclusione della Via S. Elena già ampiamente servita;

Programmazione per la zona B2-C1-C2- C3- CV e C (zona di espansione)

Nella zona sopra citata è consentita l'apertura di tutte le tipologie di pubblici esercizi, in ossequio ai criteri stabiliti di seguito.

Art.9

CRITERI PER TUTTE LE ZONE PREVISTE DAL P.R.G. VIGENTE

A. CRITERI STRUTTURALI DEI LOCALI


1. Requisito della superficie destinata alla somministrazione di alimenti e bevande non inferiore a mq 20,00, nel rispetto della normativa edilizia, igienico-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.-

La superficie totale dell'esercizio è da intendersi come la somma delle superfici calpestabili destinate: alla somministrazione, ai locali di servizio di preparazione, conservazione e produzione di alimenti e bevande, compresa quella destinata ai dipendenti, ai servizi igienici -

I criteri dovranno essere certificati /asseverati con dichiarazione di tecnico abilitato.

B) Criteri professionali :

1. Abilitazione all'esercizio dell'attività per somministrazione di alimenti e bevande, nei casi previsti dalla normativa di riferimento.-



Art. 10

Applicabilità dei criteri qualitativi

I criteri qualitativi di cui al precedente articolo devono essere posseduti nei seguenti casi:

- A) Richiesta di autorizzazione per nuove aperture di attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- B) Trasferimento di attività di somministrazione alimenti e bevande esistenti alla data di approvazione dei nuovi criteri;
- C) Modifiche edilizie ai locali nei quali sono insediate attività di somministrazione di alimenti e bevande alla data di approvazione dei nuovi criteri;
- D) Cambio di titolarità e/o gestione di attività di somministrazione di alimenti e bevande (sub ingresso per atto tra vivi o a causa di morte) subordinato all'effettivo trasferimento dell'attività e al possesso dei soli criteri professionali da parte del subentrante.

Art. 11

Disciplina criteri


I criteri strutturali dovranno essere certificati /asseverati con dichiarazione di tecnico abilitato, all'atto della domanda di nuova autorizzazione o di trasferimento di sede e debbono essere mantenuti durante tutto il corso dell'attività.

I criteri professionali debbono essere dichiarati e debitamente comprovati da apposita documentazione dai richiedenti all'atto della domanda di nuova autorizzazione o di trasferimento dell'attività per sub ingresso tra vivi o causa di morte.-

Il possesso ed il mantenimento dei criteri qualitativi minimi e obbligatori saranno soggetti a controlli e verifiche da parte dell'Amministrazione Comunale, preliminarmente al rilascio dell'autorizzazione ed anche nella successiva fase di apertura e gestione dell'attività autorizzata.

I criteri individuati nella presente programmazione costituiscono, pertanto, requisiti indispensabili per il rilascio dell'autorizzazione.

L'esercizio dell'attività è subordinato alla conformità del locale ai criteri sulla sorvegliabilità, stabiliti con decreti del Ministro dell'Interno n°. 564/1992 e n° 534/1994, anche in caso di ampliamento della superficie. Inoltre, l'avvio e l'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande sono soggetti al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro.



Art. 12

Attività non soggette all'osservanza dei criteri qualitativi:

Non sono soggette al rispetto dei criteri qualitativi, strutturali, gestionali e professionali le seguenti attività:


- Al domicilio del consumatore;
- Negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o altri complessi ricettivi limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;
- Esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali, nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto pubblici;
- Negli esercizi di cui all'art. 5 comma 1 lett. e) della L. 287/91 in cui sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago;
- Nelle mense aziendali e negli spacci annessi a circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno;
- Nelle attività esercitate direttamente a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
- Attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali, da ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine.

Art. 13

Attività soggette ad autorizzazione

Sono soggette al rilascio di autorizzazione amministrativa le seguenti attività di somministrazione alimenti e bevande:

- a) esercizi di ristorazione per la somministrazione di pasti e bevande, comprese quelle alcoliche e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi simili)
- b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simili)
- c) esercizi di cui alle lett. a) e b) in cui la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente all'attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi simili.
- d) esercizi di cui alla lett. b) nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
- e) attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitate da circoli privati non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali.
- f) Il trasferimento di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande da una zona all'altra.



Art.14

Attività soggette a segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA)

Sono soggette a segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA), ad effetto immediato, le attività di somministrazione alimenti e bevande di seguito elencate:

- Al domicilio del consumatore
- Negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o altri complessi ricettivi limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati
- Esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali, nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto pubblici;
- Negli esercizi di cui all'art. 5 comma 1 lett. e) della L. 287/91 in cui sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago;
- Nelle mense aziendali e negli spacci annessi a circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno;
- Nelle attività esercitate direttamente a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
- Attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali, da ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine.


Sono, altresì, soggette a SCIA:

- L'avvio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitate da circoli privati aderenti ad enti o organizzazioni nazionali con finalità assistenziali, riconosciuti dal Ministero dell'Interno;
- Il trasferimento di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito della stessa zona di programmazione.
- Il trasferimento della gestione o della titolarità.-

Art. 15

Decadenza dell'autorizzazione o titolo abilitativo

- a) qualora il titolare dell'attività non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 , commi 1 e 2 del D. Lgs n°59 del 26/03/2010;
- b) qualora il titolare sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
- c) qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti dal Ministero dell'Interno . In tale caso, il titolare può essere espressamente diffidato dall' Organo competente a ripristinare entro il termine assegnato il regolare stato dei locali;
- d) nel caso di attività soggetta ad autorizzazione , qualora il titolare , salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro 180 giorni .-



Art.16
Sanzioni

A chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza l'autorizzazione , ovvero senza la presentazione della SCIA , ovvero quando sia stato emesso un provvedimento di divieto alla prosecuzione dell'attività ed il titolare non vi abbia ottemperato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 2.500 a 15.000 e la chiusura dell'esercizio;

Art.17 Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alla vigente normativa di settore

